

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA DELEGA IN MATERIA DI
VINCOLO IDROGEOLOGICO DI CUI
AL R.D.L. 3267/23 E R.D. 1126/26**

Approvato con Delibera di Consiglio n. 31 del 29/11/2011

INDICE

REGOLAMENTO			
Art. 01	Ambito di applicazione	Pag.	2
Art. 02	Classificazione delle opere	Pag.	2
Art. 03	Procedimenti amministrativi	Pag.	2
Art. 04	Autorizzazione per nuove opere	Pag.	3
Art. 05	Autorizzazione in sanatoria	Pag.	4
Art. 06	Sanatoria di abusi edilizi	Pag.	6
Art. 07	Comunicazione di inizio attività	Pag.	7
Art. 08	Imposizione di ripristino, o di riassetto dei luoghi, e/o ricostituzione boschiva	Pag.	8
Art. 09	Archiviazione delle segnalazioni relative a lavori eseguiti senza la preventiva comunicazione di inizio attività e non pregiudizievoli della stabilità dei terreni	Pag.	9
Art. 10	Validità delle autorizzazioni	Pag.	9
Art. 11	Proroga di validità delle autorizzazioni	Pag.	9
Art. 12	Rinnovo di validità delle autorizzazioni	Pag.	10
Art. 13	Opere non soggette ad autorizzazione o comunicazione di inizio attività	Pag.	11
Art. 14	esclusione dal regime autorizzativo nei perimetri urbanizzati	Pag.	12
Art. 15	Lavori pubblici di pronto intervento	Pag.	12
Art. 16	Strumenti urbanistici comunali (P.S.C. Piano Strutturale Comunale)	Pag.	13
Art. 17	Istruttoria tecnica	Pag.	13
Art. 18	Documentazione da allegare alle istanze	Pag.	14
Art. 19	Sportello Unico per le Attività Produttive	Pag.	14
Art. 20	Verifiche e controlli	Pag.	16
Art. 21	Rimando alla Direttiva Regionale	Pag.	16
ELENCHI OPERE			
Elenco 1	Opere che comportano autorizzazione	Pag.	17
Elenco 2	Opere che comportano comunicazione di inizio attività	Pag.	19
Elenco 3	Opere non soggette a richiesta di autorizzazione o a comunicazione di inizio attività	Pag.	20
MODULISTICA			
Mod. R01	Richiesta di autorizzazione (<i>in carta legale</i>)	Pag.	23
Mod. R02	Richiesta di autorizzazione in sanatoria o parere per sanatoria edilizia (<i>in carta legale</i>)	Pag.	25
Mod. R03	Comunicazione di inizio attività (<i>in carta semplice</i>)	Pag.	27
Mod. R04	Richiesta di proroga di validità dell'autorizzazione rilasciata (<i>in carta legale</i>)	Pag.	29
Mod. R05	Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata (<i>in carta legale</i>)	Pag.	30
Mod. R06	Integrazione della documentazione presentata (<i>in carta semplice</i>)	Pag.	31
SCHEMI			
Schema 1	Schema del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione	Pag.	32
Schema 2	Schema del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione in sanatoria	Pag.	33
Schema 3	Schema del procedimento amministrativo relativo al parere per sanatoria di abusi edilizi	Pag.	34
Schema 4	Schema del procedimento amministrativo relativo alla comunicazione di inizio attività	Pag.	35

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica per la gestione tecnica e amministrativa delle funzioni relative al vincolo idrogeologico, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e al R.D. 16 maggio 1926, n.1126, delegate alla Unione di Comuni Valle del Samoggia, ai sensi della L.R. 10/2008 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 27.02.2009, in applicazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, e secondo la Direttiva Regionale, di cui al comma 9 dell'art.150 della L.R., approvata con D.G.R. n.1117, in data 11 luglio 2000, per il territorio soggetto a vincolo idrogeologico compreso nei Comuni di **Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio e Savigno**; si applica inoltre per il territorio del Comune di Bazzano e **Crespellano** per quanto compatibile all'ordinamento regionale in materia e altri Comuni in base a eventuali convenzioni.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE

Come determinato dall'art.150 della L.R. n. 3/1999 e dalla Direttiva Regionale, sono previste diverse forme procedurali, comportanti tempi ed approfondimenti istruttori diversi, commisurate, in primo luogo, alla sussistenza di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio o alla trasformazione degli ecosistemi vegetali ed in subordine alla effettiva dimensione, e conseguente impatto sull'equilibrio territoriale, delle opere.

La tipologia delle opere realizzabili nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono riconducibili a tre elenchi:

- a) ELENCO n. 1** (Vedi allegato) - Opere che comportano autorizzazione;
- b) ELENCO n. 2** (Vedi allegato) - Opere che comportano comunicazione di inizio attività;
- c) ELENCO n. 3** (Vedi allegato) - Opere non soggette a richiesta di autorizzazione o comunicazione.

ART. 3 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni devono essere riferite all'intera opera, e non a stralci della stessa. In tal modo sarà possibile effettuare una reale valutazione in fase preventiva.

I procedimenti amministrativi per autorizzare movimenti di terreno in aree soggette a vincolo idrogeologico consistono in:

A. PROCEDIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E/O INTERVENTI

- 1. Autorizzazione** per nuove opere ai sensi dell'art.7 del R.D.L. n.3267/1923 (per opere comprese nell'ELENCO 1);
- 2. Autorizzazione in sanatoria**, ai sensi dell'art.7 del R.D.L. n.3267/1923, per opere già eseguite e per le quali non è dovuto, da parte del Comune, il rilascio di concessione edilizia o autorizzazione (per opere comprese nell'ELENCO 1);
- 3. Parere**, da rendersi al Comune ove si sono realizzati i lavori, per sanatoria di abusi edilizi ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni (per opere comprese nell'ELENCO 1 e 2)
- 4. Comunicazione** di inizio attività (per opere comprese nell'ELENCO 2).

Qualora si sia proceduto alla realizzazione delle opere senza la preventiva autorizzazione-e per le quali non è rilasciabile autorizzazione in sanatoria o parere favorevole o si sia proceduto alla realizzazione delle opere senza la preventiva comunicazione di inizio attività, e le opere risultino in contrasto con le finalità del vincolo idrogeologico di cui all'art.1 del R.D.L. 3267/23, i procedimenti amministrativi consisteranno in:

B. PROCEDIMENTI A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

1. Comunicazione di archiviazione delle pratica in quanto ritenuto che i movimenti di terreno realizzati non possano i causare danni di cui all'art.1 del R.D.L. n.3267/1923
2. Imposizione di riassetto dei luoghi, previa idonea perizia tecnica, secondo profili di equilibrio o, comunque, stabili;

ART. 4 AUTORIZZAZIONE PER NUOVE OPERE ai sensi dell'art.7 del R.D.L. n. 3267/1923

La domanda di autorizzazione, **in carta legale** utilizzando il **fac-simile n. R01** allegato, corredata dei relativi elaborati tecnici, viene presentata in **tre esemplari**, tutti firmati in originale, all'Unione di Comuni Valle del Samoggia.

In alternativa alla forma di presentazione di cui sopra, il richiedente può inoltrare la pratica al Comune nel quale devono essere eseguite le opere, e questi provvede all'inoltro della documentazione. In tutti i casi il termine per la conclusione del procedimento amministrativo decorre dall'assunzione dell'istanza al Protocollo dell'Unione di Comuni.

Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

- a) Relazione geologica e relazione geotecnica, nei casi e nelle forme previste delle disposizioni di cui al D.M. 11.3.1988 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 30483 del 24.9.1988 e D.M. 14 gennaio 2008 e Circolare Cons. Sup. LL.PP. 617/2009, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità in riferimento alle specifiche soluzioni di progetto di cui al successivo punto c);
- b) Planimetria quotata, sia dello stato di fatto che della situazione di progetto, e sezioni di confronto, in adeguato numero, dei movimenti di terreno da realizzarsi;
- c) Progetto esecutivo dell'opera che si intende realizzare (relazione tecnica illustrativa, planimetria della sistemazione esterna con schema delle canalizzazioni, piante e sezioni, ecc.), schema dello smaltimento delle acque di superficie e di profondità;
- d) Corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione dell'area di intervento nel contesto geografico generale del territorio comunale;
- e) Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso;
- f) Mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire;
- g) Documentazione fotografica dello stato di fatto.

L'Unione di Comuni provvede, entro 8 giorni dal ricevimento dell'istanza, a comunicare al richiedente l'avvio del procedimento amministrativo ed il nominativo del Responsabile del Procedimento.

Al contempo invia, entro 8 giorni dal ricevimento, copia dell'istanza al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, e al Comune nel quale devono essere eseguite le opere per le pubblicazioni di competenza all'Albo Pretorio. Nel caso in cui il richiedente opterà per la presentazione dell'istanza al Comune, questi, prima dell'inoltro all'Unione di Comuni trattiene copia per procedere, contestualmente all'invio, alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco, secondo la procedura fissata dal R.D. n.1126/1926, pubblica per 15 giorni all'Albo Pretorio la domanda, corredata dalla documentazione tecnica atta ad individuare l'ubicazione dei lavori ed a descrivere le caratteristiche del contesto territoriale in cui gli stessi avranno luogo; trascorso tale termine trasmette, entro 5 giorni, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, con le opposizioni eventualmente presentate e con le osservazioni di competenza, all'Unione di Comuni affinché delle stesse si tenga conto in istruttoria e nel

provvedimento finale. A tal fine il Comune deve far pervenire, all'Unione di comuni, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta al proprio Protocollo.

L'Unione di Comuni Valle del Samoggia, previa istruttoria tecnica predisposta sull'apposita modulistica, si esprime sulla richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dalla sua presentazione, motivando con riferimento alle osservazioni pervenute; l'autorizzazione, se positiva, potrà essere anche parziale, ovvero per una quota delle opere proposte; inoltre potrà dettare prescrizioni particolari. L'autorizzazione rilasciata contiene i tempi di scadenza, che dovranno essere congrui con quelli del procedimento edilizio corrispondente. Qualora la conclusione del procedimento non porti all'emanazione di provvedimento autorizzativo, il provvedimento di diniego conterrà le motivazioni per cui è stato emanato.

Qualora nel corso dell'istruttoria tecnica si ritenga la documentazione presentata incompleta o non sufficientemente dettagliata, o che necessitino ulteriori chiarimenti, l'Unione di Comuni formula richiesta di integrazione, a mezzo di servizio postale con raccomandata a ricevuta di ritorno, o tramite fax o posta elettronica certificata eventualmente indicati nella richiesta. In tal caso il termine dei 60 giorni rimane sospeso sino alla data di ricevimento, al Protocollo dell'Ente utilizzando il **fac-simile n. R06** allegato, della documentazione richiesta (da produrre in triplice copia), quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. Nella richiesta di integrazione viene fissato il termine per la presentazione, congruo alla documentazione da presentare e comunque entro il termine massimo di 120 giorni; qualora entro il termine fissato la documentazione non sia integrata, l'Unione di Comuni procede all'archiviazione dell'istanza dandone contestuale comunicazione al richiedente, al Comune nel quale devono essere eseguite le opere e al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato. Nel caso si proceda all'archiviazione dell'istanza, il richiedente, qualora intenda comunque realizzare le opere, deve presentare nuova istanza corredata degli allegati previsti.

Dopo l'emissione del provvedimento, di **autorizzazione**, l'Unione di Comuni invita il richiedente a presentarsi per il rilascio, **previa bollatura dell'atto in doppio originale** (uno per il richiedente e uno per l'Ente), con onere a carico del richiedente, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni (tariffa art. 6).

Ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, nel caso in cui il Responsabile del procedimento rilevi elementi ostativi all'accoglimento della domanda, ne da tempestiva comunicazione agli istanti che, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima, hanno il diritto di presentare le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Qualora il procedimento amministrativo non si concluda favorevolmente, con conseguente emanazione di provvedimento di **diniego**, lo stesso è inviato al richiedente, a mezzo di servizio postale con raccomandata a ricevuta di ritorno o tramite fax o posta elettronica certificata eventualmente indicati nella richiesta.

Copia del **provvedimento** è trasmessa al Comune per la pubblicazione **all'Albo Pretorio** per quindici giorni, ad esclusivi fini informativi, e al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, per l'esercizio dei controlli.

L'autorizzazione rilasciata deve essere conservata dal richiedente presso la sede dei lavori, per tutta la durata degli stessi congiuntamente alla Concessione/Autorizzazione Edilizia, per esibirla in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati.

ART. 5
AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA
ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923, per opere già eseguite
e per le quali non è dovuto, da parte del Comune, il rilascio di
concessione edilizia o autorizzazione

E' ammissibile procedere alla richiesta di autorizzazione in sanatoria per movimenti di terreno eseguiti abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi. Per tali movimenti di terreno sono, comunque, applicate le sanzioni

amministrative pecuniarie previste dalla vigente legislazione in materia e, in caso di danni accertati, l'Unione di Comuni impone i lavori di ripristino di cui all'art. 24 del R.D.L. n.3267/1923.

La richiesta della autorizzazione in sanatoria viene assoggettata all'istruttoria tecnica come le domande di autorizzazione di cui al precedente art.4.

La domanda di autorizzazione in sanatoria, **in carta legale** utilizzando il **fac-simile n. R02** allegato, corredata dei relativi elaborati tecnici, viene presentata in **tre esemplari**, tutti firmati in originale, al Comune ove si sono realizzati i lavori. Il Comune trattiene copia dell'istanza, corredata dei relativi elaborati tecnici, e provvede, previa compilazione della parte di competenza, all'invio delle restanti due copie all'Unione di Comuni per il rilascio dell'autorizzazione di competenza. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo decorre dall'assunzione dell'istanza al Protocollo dell'Unione.

Alla domanda di autorizzazione in sanatoria devono essere allegati:

- a) Relazione geologica e relazione geotecnica, nei casi e nelle forme previste delle disposizioni di cui al D.M. 11.3.1988 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 30483 del 24.9.1988 e D.M. 14 gennaio 2008 e Circolare Cons. Sup. LL.PP. 617/2009, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità in riferimento alle specifiche soluzioni di progetto di cui al successivo punto c);
- b) Planimetria quotata, sia dello stato preesistente che della situazione di fatto, e sezioni di confronto, in adeguato numero, dei movimenti di terreno realizzati;
- c) Progetto esecutivo dell'opera realizzata (relazione tecnica illustrativa, planimetria della sistemazione esterna con schema delle canalizzazioni, piante e sezioni, ecc.), schema dello smaltimento delle acque di superficie e di profondità;
- d) Corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione dell'area di intervento nel contesto geografico generale del territorio comunale;
- e) Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso;
- f) Mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi eseguiti;
- g) Copia del Verbale/Sanzione Amministrativa, redatto dal Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato;
- h) Copia del Bollettino di avvenuto pagamento della Sanzione Amministrativa;
- i) Documentazione fotografica dello stato di fatto

L'Unione di Comuni provvede, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dell'istanza, a comunicare al richiedente l'avvio del procedimento amministrativo ed il nominativo del Responsabile del Procedimento.

Al contempo invia, 8 (otto) giorni dal ricevimento, copia dell'istanza al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, competente in materia di controlli.

L'Unione di Comuni Valle del Samoggia, previa istruttoria tecnica, si esprime sulla richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dalla sua presentazione; l'autorizzazione, se positiva, potrà essere anche parziale, ovvero per una quota delle opere realizzate.

Qualora nel corso dell'istruttoria tecnica si ritenga la documentazione presentata incompleta o non sufficientemente dettagliata, l'Unione di Comuni formula richiesta di integrazione, a mezzo di servizio postale con raccomandata a ricevuta di ritorno o tramite fax o posta elettronica certificata eventualmente indicati nella richiesta. In tal caso, il termine dei 60 giorni rimane sospeso sino alla data di ricevimento, al Protocollo dell'Ente utilizzando il **fac-simile n. R06** allegato, della documentazione richiesta (da produrre in triplice copia), quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. Nella richiesta di integrazione viene fissato il termine per la presentazione, congruo alla documentazione da presentare e comunque entro il termine massimo di 120 giorni; qualora entro il termine fissato la documentazione non sia integrata, l'Unione di Comuni procede

all'archiviazione dell'istanza dandone contestuale comunicazione al richiedente, al Comune nel quale sono state eseguite le opere e al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato. In tali casi l'Unione potrà, qualora ritenga che l'esecuzione delle opere abbia provocato un comprovato danno all'assetto del territorio, e quindi in contrasto con le finalità di cui all'art. 1 del R.D.L. n.3267/1923, emettere provvedimento di imposizione di messa in pristino di cui all'art.24 del R.D.L. n.3267/1923.

Dopo l'emissione del provvedimento, di **autorizzazione**, l'Unione invita il richiedente a presentarsi per il rilascio, **previa bollatura dell'atto in doppio originale** (uno per il richiedente e uno per l'Ente), con onere a carico del richiedente, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni (tariffa art.6).

Ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, nel caso in cui il Responsabile del procedimento rilevi elementi ostativi all'accoglimento della domanda, ne da tempestiva comunicazione agli istanti che, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima, hanno il diritto di presentare le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Qualora il procedimento amministrativo non si concluda favorevolmente, con conseguente emanazione di provvedimento di **diniego**, lo stesso viene inviato al richiedente, a mezzo di servizio postale con raccomandata a ricevuta di ritorno o tramite fax o posta elettronica certificata eventualmente indicati nella richiesta.

Copia del **provvedimento** è trasmessa al Comune per la pubblicazione **all'Albo Pretorio** per quindici giorni, ad esclusivi fini informativi, e al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, per l'esercizio dei controlli.

ART. 6 SANATORIA DI ABUSI EDILIZI AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

In questo caso l'Ente delegato non rilascia una autorizzazione, ma rende il parere di cui all'art.32 della L. n. 47/1985 e successive modificazioni, necessario ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in sanatoria, da parte del Comune, sia con riguardo alle opere fruibili del condono (art. 31) che a quelle non fruibili ma che hanno i requisiti per essere sanate. Per tali movimenti di terreno sono, comunque, applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente legislazione in materia e, in caso di danni accertati, l'Unione imporrà i lavori di ripristino di cui all'art.24 del R.D.L. n.3267/1923.

La richiesta di parere per sanatoria di abusi edilizi non fruibili del condono edilizio viene assoggettata all'istruttoria tecnica come le domande di autorizzazione di cui al precedente art.4.

La richiesta di parere per sanatoria di abusi edilizi, **in carta legale** utilizzando il **fac-simile n. R02** allegato, corredata dei relativi elaborati tecnici, viene presentata in **tre esemplari**, tutti firmati in originale, al Comune ove si sono realizzati i lavori. Il Comune trattiene copia dell'istanza, corredata dei relativi elaborati tecnici per la pratica edilizia, e provvede, previa compilazione della parte di competenza, all'invio delle restanti due copie all'Unione di Comuni per il rilascio del parere di competenza. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo decorre dall'assunzione dell'istanza al Protocollo dell'Unione di Comuni.

Alla richiesta di parere per sanatoria di abusi edilizi devono essere allegati:

- a) Relazione geologica e relazione geotecnica, nei casi e nelle forme previste delle disposizioni di cui al D.M. 11.3.1988 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.30483 del 24.9.1988 e D.M. 14 gennaio 2008 e Circolare Cons. Sup. LL.PP. 617/2009, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità in riferimento alle specifiche soluzioni di progetto di cui al successivo punto c);
- b) Planimetria quotata, sia dello stato preesistente che della situazione di fatto, e sezioni di confronto, in adeguato numero, dei movimenti di terreno realizzati;
- c) Progetto esecutivo dell'opera realizzata (relazione tecnica illustrativa, planimetria della sistemazione

esterna con schema delle canalizzazioni, piante e sezioni, ecc.), schema dello smaltimento delle acque di superficie e di profondità;

- d) Corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione dell'area di intervento nel contesto geografico generale del territorio comunale;
- e) Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso;
- f) Mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi eseguiti.
- g) Copia del Verbale/Sanzione Amministrativa, redatto dal Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato;
- h) Copia del Bollettino di avvenuto pagamento della Sanzione Amministrativa;
- i) Documentazione fotografica dello stato di fatto.

L'Unione provvede, entro 8 giorni dal ricevimento dell'istanza, a comunicare al richiedente l'avvio del procedimento amministrativo ed il nominativo del Responsabile del Procedimento.

Al contempo invia, entro 8 giorni dal ricevimento, copia dell'istanza al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, competente in materia di controlli.

L'Unione di Comuni Valle del Samoggia, previa istruttoria tecnica, si esprime sulla richiesta di parere entro 60 giorni dalla sua presentazione; il parere, se positivo, potrà essere anche parziale, ovvero per una quota delle opere realizzate.

Qualora nel corso dell'istruttoria tecnica si ritenga la documentazione presentata incompleta o non sufficientemente dettagliata, l'Unione formula richiesta di integrazione. In tal caso, il termine dei 60 giorni rimane sospeso sino alla data di ricevimento, al Protocollo dell'Ente utilizzando il **fac-simile n. R06** allegato, della documentazione richiesta (da produrre in triplice copia), quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. Nella richiesta di integrazione viene fissato il termine per la presentazione, congruo alla documentazione da presentare e comunque entro il termine massimo di 120 giorni; qualora entro il termine fissato la documentazione non sia integrata, l'Unione procede all'archiviazione dell'istanza dandone contestuale comunicazione al richiedente, al Comune nel quale sono state eseguite le opere e al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato. In tali casi, l'Unione potrà, qualora ritenga che l'esecuzione delle opere abbia provocato un comprovato danno all'assetto del territorio, e quindi in contrasto con le finalità di cui all'art.1 del R.D.L. n.3267/1923, emettere provvedimento di imposizione di messa in pristino di cui all'art.24 del R.D.L. n.3267/1923.

Ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, nel caso in cui il Responsabile del procedimento rilevi elementi ostativi all'accoglimento della domanda, ne da tempestiva comunicazione agli istanti che, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima, hanno il diritto di presentare le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Dopo l'emissione del provvedimento, l'Unione comunica al richiedente la conclusione del procedimento amministrativo, precisando che il provvedimento viene inviato al Comune ove si sono realizzati i lavori.

L'Unione provvede ad inviare il **provvedimento emesso**, in originale, al Comune ove si sono realizzati i lavori, il quale deve, prima del rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, invitare il richiedente alla regolarizzazione del Bollo ai sensi del D.P.R.642/1972 e successive modificazioni (tariffa art.6), e provvedere alla pubblicazione, per quindici giorni, **all'Albo Pretorio**, ad esclusivi fini informativi.

Copia del provvedimento viene trasmessa al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, per l'esercizio dei controlli.

ART. 7 COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

ai sensi del punto 2.6 della Direttiva Regionale

La comunicazione di inizio attività, **in carta semplice** utilizzando il **fac-simile n. R03** allegato, corredata dei relativi elaborati tecnici, viene predisposta in **tre esemplari**, tutti firmati in originale, e presentata in **2 copie all'Unione di Comuni e per conoscenza al Comune** ove si intendono realizzare i lavori.

In alternativa alla forma di presentazione di cui sopra, il richiedente può inoltrare la completa comunicazione al Comune nel quale devono essere eseguite le opere, e questi provvede all'inoltro della documentazione. In tutti i casi il termine per la conclusione del procedimento amministrativo decorre dall'assunzione della comunicazione al Protocollo dell'Unione di Comuni.

La comunicazione di inizio attività deve indicare **la data di inizio dei lavori** ed essere presentata, all'Unione di Comuni, **almeno 30 giorni prima dell'inizio degli stessi**; e la **validità** della stessa sarà **di 360 giorni** dalla data di inizio lavori. Decorso tale termine il richiedente, per eseguire le lavorazioni, dovrà presentare nuova comunicazione di inizio attività. Nel caso in cui non venga indicata una data indicativa di inizio lavori si considera tale coincidente con il trentunesimo giorno dalla data di comunicazione.

Alla comunicazione di inizio attività devono essere allegati:

- a) Relazione tecnico-illustrativa in cui vengono descritti in modo chiaro ed univoco, anche attraverso elaborati grafici, gli interventi e le opere da realizzare;
- b) Planimetria quotata, sia dello stato di fatto che della situazione di progetto, e sezioni di confronto, in adeguato numero, dei movimenti di terreno da realizzarsi;
- c) Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso;
- d) Mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono realizzare;
- e) Documentazione fotografica dello stato di fatto.

Alla comunicazione saranno altresì allegati, nei casi in cui siano dovuti in base ad altre normative vigenti:

- f) Progetto esecutivo dell'opera;
- g) Relazione asseverata;
- h) Relazione geologica e relazione geotecnica, nei casi e nelle forme previste delle disposizioni di cui al D.M. 11.3.1988 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.30483 del 24.9.1988 e D.M. 14 gennaio 2008 e Circolare Cons. Sup. LL.PP. 617/2009, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità in riferimento alle specifiche soluzioni di progetto;

L'Unione provvede, entro 8 giorni dal ricevimento dell'istanza, ad inviare copia dell'istanza al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, competente in materia di controlli.

L'Unione procede, scegliendo caso per caso, le comunicazioni da assoggettare ad istruttoria tecnica.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Unione di Comuni potrà, sulla base istruttoria tecnica, prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori, ovvero vietarne la realizzazione, al fine di evitare i danni all'assetto del territorio di cui all'art.1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267. In tale caso il provvedimento amministrativo emesso, contenente le motivazioni per cui è stato emanato, viene inviato, a mezzo servizio postale con raccomandata RR, al richiedente o tramite fax o posta elettronica certificata eventualmente indicati nella comunicazione. Copia del provvedimento viene trasmessa al Comune nel quale devono essere eseguite le opere, e al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, per l'esercizio dei controlli.

Ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, nel caso in cui il Responsabile del procedimento rilevi elementi ostativi all'accoglimento della domanda, ne da tempestiva comunicazione agli istanti che, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima, hanno il diritto di presentare le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Qualora l'Unione non si esprima entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione i lavori

potranno senz'altro essere iniziati.

Copia della comunicazione presentata, integrata con le eventuali prescrizioni dettate dall'Unione, deve essere conservata dal richiedente presso la sede dei lavori, per tutta la durata degli stessi congiuntamente alla eventuale Concessione Edilizia, per esibirla in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati.

ART. 8
IMPOSIZIONE DI RIPRISTINO, O DI RIASSETTO DEI LUOGHI,
E/O RICOSTITUZIONE BOSCHIVA
ai sensi dell'art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923

A. Qualora un soggetto, in assenza della prescritta autorizzazione, abbia posto in essere trasformazioni urbanistiche ed edilizie, e/o degli ecosistemi vegetali, e:

- si ritenga che, a seguito di valutazioni oggettive, l'intervento generante la trasformazione causi mutamenti geomorfologici (fenomeni gravitativi, fenomeni erosivi, irrazionale regimazione delle acque, ecc.);
- si ritenga che, a seguito di valutazioni oggettive, l'intervento sia coinvolto da fenomeni gravitativi;
- si ritenga che, a seguito di valutazioni oggettive, l'intervento sia coinvolto da esondazioni;
- si verifichi che, a seguito di valutazioni oggettive, l'intervento determini, mediante modificazioni d'uso dei terreni e trasformazione degli ecosistemi vegetali, perdita della funzionalità di protezione idrogeologica dell'assetto esistente, sia in riferimento a problematiche localizzate che dell'intero bacino;

viene imposto il ripristino dell'integrità dei luoghi ai sensi dell'art.24 del R.D.L. n.3267/1923.

B. Nel caso in cui il ripristino dell'integrità dei luoghi, di cui al precedente punto A, sia una soluzione tecnicamente improponibile, viene imposto di riassetto i luoghi secondo profili di equilibrio o comunque stabili, garantiti tali da idonea perizia. Tali profili dovranno essere illustrati in idonei elaborati tecnici, a firma di tecnico abilitato, da predisporre a cura ed onere a carico dell'interessato.

C. Le imposizioni di cui ai precedenti punti A e B, sono comunicate all'interessato a mezzo di servizio postale con raccomandata, e ricevuta di ritorno; e contengono le modalità di ripristino o di riassetto nonché il tempo entro il quale, a decorrere dalla data di ricevimento, l'interessato deve provvedere.

Il tempo entro il quale deve essere attuata l'imposizione sarà congruo agli interventi da porre in essere e comunque non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento dell'imposizione stessa.

Copia dell'imposizione è trasmessa al Comune e al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, per l'esercizio dei controlli.

D. In caso di inadempienza all'imposizione, l'Unione di Comuni potrà procedere, qualora ritenga l'esecuzione di quanto imposto inderogabile per la pubblica incolumità e ai sensi dell'art. 25 del R.D.L. n.3267/1923, fare eseguire direttamente i lavori necessari alla messa in sicurezza del versante, addebitando la relativa spesa, con le forme previste dalla vigente normativa, al soggetto inadempiente.

ART. 9
ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE A LAVORI ESEGUITI
SENZA LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'
E NON PREGIUDIZIEVOLI DELLA STABILITA' DEI TERRENI

Qualora pervenga, all'Unione di Comuni, Verbale di accertamento redatto dal Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, con contestuale sanzione amministrativa, e si ritenga, a seguito di istruttoria tecnica, che i lavori eseguiti non possano causare i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. n.3267/1923, e quindi non si proceda ad imposizione di cui al precedente art. 8, fatte salve le procedure sanzionatorie di cui alla L. n.689/81 e L.R. n.21/84, si procede all'archiviazione dando contestuale comunicazione all'interessato, al Comune, nel quale si sono eseguite le opere, e al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di non

intendere procedere alla messa in pristino o riassetto dei luoghi ai sensi dell'art.24 del R.D.L. n.3267/1923, dando, al contempo, eventuali specifiche prescrizioni; ciò a condizione che l'oggetto del verbale non abbia rilevanza per il Comune il quale sarà responsabile di attivare le eventuali procedure di cui alla L. n.47/85.

ART. 10 VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni rilasciate, come le comunicazioni di inizio attività, hanno validità di **360 giorni** dalla data del rilascio.

Qualora il provvedimento sia da abbinarsi a procedimento edilizio la validità dell'autorizzazione, o della comunicazione, ha la stessa validità della concessione/autorizzazione edilizia a condizione che la stessa sia rilasciata dal Comune ove si intendono realizzare i lavori nel periodo di validità del provvedimento emesso dall'Unione, ovvero nei 360 giorni successivi la data di rilascio o nei 360 giorni successivi la data di inizio lavori comunicata.

ART. 11 PROROGA DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Qualora il titolare dell'autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in area sottoposta a vincolo idrogeologico non riesca a completare/realizzare i lavori nel periodo di validità del provvedimento emesso, deve presentare domanda di proroga dei termini del provvedimento emesso.

La domanda di proroga, **in carta legale** utilizzando il **fac-simile n. R04** allegato, deve pervenire, in **tre esemplari** tutti firmati in originale, all'Unione di Comuni Valle del Samoggia almeno **30 giorni** prima della scadenza dell'autorizzazione.

L'Unione provvede, entro 8 giorni dal ricevimento dell'istanza, ad inviare copia al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, competente in materia di controlli.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Unione, sulla base di istruttoria tecnica, emette provvedimento per la concessione di proroga, eventualmente prescrivendo eventuali particolari modalità di esecuzione dei lavori.

L'Unione di Comuni si riserva la facoltà di richiedere, nel corso dell'istruttoria tecnica, documentazione tecnica integrativa e/o relazione geologica e/o relazione geotecnica, a firma di professionista abilitato ed iscritto all'albo, di immutato stato dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico con contestuale giudizio di fattibilità in riferimento alle specifiche soluzioni di progetto già autorizzate ma non ancora realizzate.

Il provvedimento amministrativo emesso viene inviato al richiedente, a mezzo servizio postale con raccomandata RR, o tramite fax o posta elettronica certificata eventualmente indicati nella richiesta. Copia del provvedimento viene trasmessa al Comune nel quale devono essere eseguite le opere, e al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, per l'esercizio dei controlli.

Ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, nel caso in cui il Responsabile del procedimento rilevi elementi ostativi all'accoglimento della domanda, ne da tempestiva comunicazione agli istanti che, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima, hanno il diritto di presentare le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Copia del provvedimento di proroga, congiuntamente all'autorizzazione, deve essere conservato dal richiedente presso la sede dei lavori, per tutta la durata degli stessi congiuntamente alla Concessione/Autorizzazione Edilizia, per esibirla in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati.

La proroga non è concedibile ad autorizzazione scaduta o quando non sia presentata nei termini di cui sopra. In tali casi, il titolare dell'autorizzazione deve procedere alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione come stabilito dal successivo art.12.

ART. 12 RINNOVO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Qualora il soggetto autorizzato ad eseguire movimenti di terreno in area sottoposta a vincolo idrogeologico non proceda all'esecuzione dei lavori nel periodo di validità del provvedimento emesso e, successivamente alla scadenza, intenda comunque procedere alla realizzazione di quanto già autorizzato deve presentare richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

La domanda di rinnovo dell'autorizzazione, **in carta legale** utilizzando il **fac-simile n. R05** allegato, corredata dei relativi elaborati tecnici, viene presentata in **tre esemplari**, tutti firmati in originale, all'Unione di Comuni Valle del Samoggia.

In alternativa alla forma di presentazione di cui sopra, il richiedente può inoltrare la pratica al Comune nel quale devono essere eseguite le opere, e questi provvede all'inoltro della documentazione. In tutti i casi, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo decorre dall'assunzione dell'istanza al Protocollo dell'Unione di Comuni.

Alla domanda rinnovo dell'autorizzazione devono essere allegati:

- a) Copia fotostatica della precedente autorizzazione;
- b) Dichiarazione del tecnico incaricato dal richiedente circa l'immutata entità, consistenza e ubicazione delle opere oggetto della precedente autorizzazione;
- c) Cartografia in scala 1:10.000 su Carta tecnica Regionale con l'ubicazione dell'intervento per la localizzazione nel contesto della zona di possibile influenza dell'intervento stesso;
- d)** Relazione geologica e relazione geotecnica, a firma di professionista abilitato ed iscritto all'albo, sui **mutamenti** intercorsi dalla data di redazione della precedente relazione, alla data di presentazione dell'istanza di rinnovo, **allo stato dei luoghi** dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico con contestuale giudizio di fattibilità in riferimento alle specifiche soluzioni di progetto già autorizzate;
- e) Documentazione fotografica dello stato di fatto

La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione viene assoggettata ad istruttoria tecnica come le domande di autorizzazione di cui al precedente art.4.

L'Unione di Comuni provvede, entro 8 giorni dal ricevimento dell'istanza, a comunicare al richiedente l'avvio del procedimento amministrativo ed il nominativo del Responsabile del Procedimento.

Al contempo invia, entro 8 giorni dal ricevimento, copia dell'istanza al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, competente in materia di controlli, e al Comune nel quale devono essere eseguite le opere per la pubblicazione all'Albo Pretorio. Nel caso in cui il richiedente opti per la presentazione dell'istanza al Comune, questi, prima dell'inoltro all'Unione di Comuni, trattiene copia per procedere, contestualmente all'invio, alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco, secondo la procedura fissata dal R.D. n.1126/1926, pubblica per 15 giorni all'Albo Pretorio, la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, corredata dalla documentazione tecnica allegata; trascorso tale termine trasmette, entro 8 giorni, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, con le opposizioni eventualmente presentate e con le osservazioni di competenza, all'Unione di Comuni affinché delle stesse si tenga conto in istruttoria e nel provvedimento finale.

L'Unione di Comuni Valle del Samoggia, previa istruttoria tecnica predisposta sull'apposita modulistica, si esprime sulla richiesta di conferma dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla sua presentazione, motivando con riferimento alle osservazioni pervenute; il rinnovo dell'autorizzazione, se positiva, può essere anche parziale, ovvero per una quota delle opere proposte; inoltre può dettare prescrizioni particolari. Qualora la conclusione del procedimento non porti all'emanazione di provvedimento di rinnovo, il provvedimento di diniego deve contenere le motivazioni per cui è stato emanato.

Saranno comunque motivo di rigetto le istanze di rinnovo qualora siano avvenuti:

-
- mutamenti geomorfologici (attivazione di fenomeni gravitativi, ecc.);
 - mutamenti all'assetto del territorio rilevanti per le finalità del vincolo idrogeologico.

Qualora nel corso dell'istruttoria tecnica si ritenga la documentazione presentata incompleta o non sufficientemente dettagliata o che necessitino ulteriori chiarimenti, l'Unione di Comuni formula richiesta di integrazione, a mezzo di servizio postale con raccomandata a ricevuta di ritorno o tramite fax o posta elettronica certificata eventualmente indicati nella richiesta. In tal caso il termine dei 60 giorni rimane sospeso sino alla data di ricevimento, al Protocollo dell'Ente, della documentazione richiesta, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. Nella richiesta di integrazione viene fissato il termine per la presentazione, congruo alla documentazione da presentare e comunque entro il termine massimo di 120 giorni; qualora entro il termine fissato la documentazione non sia integrata, l'Unione procede all'archiviazione dell'istanza dandone contestuale comunicazione al richiedente, al Comune nel quale devono essere eseguite le opere e al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato. Nel caso si proceda all'archiviazione dell'istanza, il richiedente, qualora intenda comunque realizzare le opere, deve presentare nuova istanza corredata degli allegati previsti.

Ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, nel caso in cui il Responsabile del procedimento rilevi elementi ostativi all'accoglimento della domanda, ne da tempestiva comunicazione agli istanti che, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima, hanno il diritto di presentare le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Dopo l'emissione del provvedimento, di rinnovo dell'autorizzazione, l'Unione invita il richiedente a presentarsi per il rilascio, **previa bollatura dell'atto in doppio originale (uno per il richiedente e uno per l'Ente)**, con onere a carico del richiedente, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni (tariffa art.6).

Qualora il procedimento amministrativo non si concluda favorevolmente, con conseguente emanazione di provvedimento di diniego, lo stesso viene inviato al richiedente, a mezzo di servizio postale con raccomandata a ricevuta di ritorno.

Copia del **provvedimento** viene trasmessa al Comune per la pubblicazione **all'Albo Pretorio** per quindici giorni, ad esclusivi fini informativi, e al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, per l'esercizio dei controlli.

Il rinnovo rilasciato, congiuntamente all'autorizzazione, deve essere conservata dal richiedente presso la sede dei lavori, per tutta la durata degli stessi congiuntamente alla Concessione/Autorizzazione Edilizia, per esibirla in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati.

ART. 13 OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Le opere di più che modesta entità, individuate nell'allegato **elenco n. 3**, che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art.1 del R.D.L. n.3267/1923, possono essere eseguite senza preventiva richiesta di autorizzazione e senza comunicazione di inizio attività.

Sono altresì escluse:

- a)** Le opere realizzate direttamente dall'Unione di Comuni, che saranno comunque assoggettate a procedure di verifica interna volte a dare certezza che l'opera non provoca ai terreni interessati perdita di stabilità, turbativa del regime delle acque e danni ai terreni circostanti;
- b)** Le opere da realizzarsi entro il perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. A-5, comma 6, della L.R. n. 20/2000, a condizione che lo strumento di pianificazione urbanistica sia redatto conformemente alla L.R. n.3/1999 e alla L.R. 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio" e sia

approvato successivamente all'entrata in vigore della Direttiva Regionale, di cui al comma 9 dell'art.150 della L.R. 3/1999, approvata con D.G.R. n.1117, in data 11 luglio 2000, come definite ed identificate dal successivo art.14;

- c) Le opere di "pronto intervento" realizzate dai Servizi provinciali Difesa del Suolo nell'ambito dei propri compiti in materia di difesa del suolo in quanto perseguono l'obiettivo di conseguire il miglioramento dell'equilibrio idrogeologico;
- d) Le opere, piantagioni o movimenti di terreno da effettuarsi negli alvei demaniali dei corsi d'acqua, in quanto di competenza regionale e quindi soggette esclusivamente alla preventiva autorizzazione, e ai conseguenti accertamenti, dell'Amministrazione regionale, attraverso i propri Servizi Provinciali Difesa del Suolo;
- e) Le opere di difesa idraulica ed idrogeologica, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico-forestale, promosse dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione e dalla Provincia, in quanto costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e, come tali, hanno lo stesso obiettivo di tutela territoriale che è alla radice del vincolo idrogeologico.

Per le opere di cui ai precedenti punti c), d) ed e), non soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico di cui al presente Regolamento, gli Enti attuatori degli interventi renderanno edotta l'Unione di Comuni, circa la natura delle opere e la loro localizzazione, e al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, competente in materia di controlli.

ART. 14

ESCLUSIONE DAL REGIME AUTORIZZATIVO NEI PERIMETRI URBANIZZATI

I terreni ricadenti in perimetri urbanizzati possono considerarsi esclusi dal regime autorizzativo connesso all'imposizione del vincolo idrogeologico (art.7 del R.D.L. 3267/23 e art.150, comma 2, della L.R. 3/99) al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- che lo strumento urbanistico sia approvato dopo l'entrata in vigore della L.R. n.3/99, per quanto concerne la materia del vincolo idrogeologico, o sia approvata specifica variante di aggiornamento (art.150, comma 6, L.R. n.3/99);
- che lo strumento urbanistico del Comune comprenda nei propri elaborati costitutivi specifiche relazioni geologiche contenenti gli elementi e le garanzie (specifiche per ogni perimetro) indicate all'art.150 della L.R. n.3/99 e al punto 2.8.2 della Direttiva Regionale.

Entro tali perimetri urbanizzati l'autorizzazione specifica per l'esecuzione di movimenti di terreno in area sottoposta a vincolo idrogeologico non è più rilasciata, e la concessione/autorizzazione edilizia rilasciata dal competente Ufficio Comunale sarà da ritenersi valida anche ai sensi dell'art.7 del R.D.L. n.3267/1923.

ART. 15

LAVORI PUBBLICI DI PRONTO INTERVENTO

Le opere di "pronto intervento", configurandosi come interventi di carattere urgente ed inderogabile, con l'obiettivo di porre immediato rimedio a danni di natura eccezionale causati ad opere e strutture pubbliche e di pubblica utilità, col fine di garantire la funzionalità delle opere stesse e la pubblica incolumità, non sono assoggettati alla presente disciplina in materia di vincolo idrogeologico. L'Ente attuatore dovrà comunque darne opportuna informazione all'Unione di Comuni e al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, competente in materia di controlli.

ART. 16
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
(P.S.C. - PIANO STRUTTURALE COMUNALE)

Per quanto concerne l'adozione degli strumenti urbanistici comunali (P.S.C.), di cui alla L.R. 20/2000, l'Unione di Comuni partecipa alla Conferenza di Pianificazione (art. 14 L.R. n. 20/2000).

Per partecipare alla Conferenza di Pianificazione ed essere posta nelle condizioni di potersi esprimere, l'Unione di Comuni deve essere convocata mediante apposita lettera, che deve pervenire al protocollo dell'Ente, completa del documento preliminare del Piano, almeno 20 giorni prima della data fissata per la Conferenza, ciò al fine di acquisire preventivamente le informazioni utili ad apportare il proprio contributo conoscitivo e le proprie valutazioni.

ART. 17
ISTRUTTORIA TECNICA

L'istruttoria tecnica delle istanze presentate avviene secondo due fasi distinte:

- una prima fase istruttoria, da effettuarsi **entro 20 giorni** dal ricevimento dell'istanza di **autorizzazione**, o **10 giorni** per le **comunicazioni**, al Protocollo dell'Ente, tendente ad evidenziare se la documentazione prodotta a corredo dell'istanza è completa e, qualora non lo risultasse o comunque non fosse sufficientemente dettagliata, come integrarla;
- una seconda, da effettuarsi **entro 50 giorni** dal ricevimento dell'istanza di **autorizzazione**, o **20 giorni** per le **comunicazioni**, al Protocollo dell'Ente, dalla quale si evinca l'esito dell'istruttoria tecnica, favorevole o contraria, per l'emanazione del provvedimento conseguente all'istanza presentata, i motivi di diniego alla richiesta o comunicazione presentata, le eventuali prescrizioni da dettare nel provvedimento autorizzativo e le eventuali prescrizioni da dettare a seguito di comunicazione di inizio attività.

L'istruttoria tecnica deve valutare, sia sulla base della documentazione tecnica presentata che a seguito di apposito sopralluogo, che i lavori oggetto di autorizzazione, o comunicazione, possano determinare mutamenti geomorfologici (es. fenomeni gravitativi) o essere coinvolti da esondazioni o da fenomeni gravitativi.

L'istruttoria tecnica deve quindi:

- verificare l'accettabilità tecnica e amministrativa della relazione geologica o geotecnica;
- verificare l'accogliibilità degli elaborati tecnici a corredo dell'istanza;
- verificare la coerenza tra lo stato di fatto, gli elaborati tecnici e la relazione geologica o geotecnica ed il conseguente giudizio di fattibilità;
- valutare la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione tecnica prodotta;
- rilevare elementi ostativi al rilascio di autorizzazione o di parere favorevole;
- rilevare elementi ostativi all'esecuzione delle lavorazioni oggetto di comunicazione di inizio attività;
- dettare prescrizioni particolari da dettare contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzativo;
- dettare prescrizioni particolari a seguito di comunicazione di inizio attività.

L'istruttoria tecnica deve inoltre verificare, a seguito di valutazioni oggettive:

- che l'intervento generante la trasformazione non inneschi mutamenti geomorfologici (fenomeni gravitativi, fenomeni erosivi, irrazionale regimazione delle acque, ecc.);
- che l'intervento non sia coinvolto da fenomeni gravitativi;

-
- che l'intervento non sia coinvolto da esondazioni;
 - che l'intervento non determini, mediante modificazioni d'uso dei terreni e trasformazione degli ecosistemi vegetali, perdita della funzionalità di protezione idrogeologica dell'assetto esistente, sia in riferimento a problematiche localizzate che dell'intero bacino;

Al fine di accertare quanto sopra l'istruttoria tecnica, sia per le autorizzazioni che le comunicazioni, deve essere supportata da sopralluogo ogni qual volta il Tecnico incaricato lo ritenga opportuno, e, di norma, quando:

- si abbia una trasformazione d'uso del territorio (prima edificazione, rimessa a coltura, realizzazione di piste di esbosco, ecc.);
- si abbia conoscenza (o per conoscenze proprie o attraverso le carte tematiche esistenti) di problematiche geomorfologiche;
- si sia in prossimità di corsi d'acqua demaniali o comunque in terreni potenzialmente esondabili;
- si sia in prossimità di terreni con evidenti segni di disordine idrogeologico;
- in tutti i pareri per sanatoria di abusi edilizi, al fine di valutare l'integrità statica dell'abuso e, qualora siano evidenti problematiche statiche, per stabilire che le lesioni che fossero presenti non siano dovute a problematiche geologiche ma a carenze strutturali;

ART. 18 DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLE ISTANZE

La documentazione tecnica da allegare alle istanze (secondo gli elenchi inseriti nei precedenti artt.4, 5, 6 e 7) deve essere completa e sufficientemente dettagliata per consentire al tecnico istruttore di poter acquisire l'entità e la localizzazione dell'intervento oggetto dell'istanza presentata e quant'altro che, a giudizio del tecnico incaricato dal richiedente, sia da ritenersi utile per poter esprimere un parere favorevole, eventualmente condizionato, per quanto concerne le finalità del vincolo idrogeologico di cui all'art.1 del R.D.L. n. 3267/1923, ovvero per evitare che terreni di qualsiasi natura e destinazione possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt.7, 8 e 9 del R.D.L. n.3267/23.

ART. 19 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nell'ambito dell'operatività dell'attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive, questo promuove le necessarie iniziative, le forme di integrazione e di raccordo organizzativo con le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento. A tal fine si avranno tre procedure distinte:

1. istanza tendente ad ottenere autorizzazione (ai sensi dell'art.7 del R.D.L. 3267/1923);
2. istanza tendente ad ottenere autorizzazione in sanatoria (ai sensi dell'art.7 del R.D.L. 3267/1923) o parere per sanatoria di abusi edilizi (ai sensi dell'art.32 della legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modificazioni);
3. Comunicazione di inizio attività (ai sensi del punto 2.6 della Direttiva Regionale).

AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art.7 del R.D.L. 3267/1923.

La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata, **in carta legale** utilizzando il **fac-simile n. R01** allegato e corredata dei relativi elaborati tecnici (vedi art. 4), **in tre esemplari**, tutti firmati in originale, al **S.U.A.P.** di riferimento per il territorio ove devono essere realizzate le opere.

Il S.U.A.P. provvede a comunicare, al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo ed il nominativo del Responsabile del Procedimento; inoltre provvede ad inoltrare copia dell'istanza, corredata dei relativi

elaborati tecnici, al Servizio Assetto Idrogeologico dell'Unione, per l'istruttoria tecnica, al Comune nel quale devono essere eseguite le opere, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ed al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, competente in materia di controlli.

Entro 30 giorni dal ricevimento di copia dell'istanza il **Comune** provvede ad inviare, all'Unione, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, con le opposizioni eventualmente presentate e le osservazioni di competenza.

L'Unione di Comuni, previa istruttoria tecnica, si esprime sulla richiesta di autorizzazione, **entro 60 giorni** dalla presentazione al Protocollo dell'Ente, inviando l'originale del provvedimento emesso al S.U.A.P., e copia al Comune, per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni, ad esclusivi fini informativi, ed al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, per l'esercizio dei controlli.

Qualora nel corso dell'istruttoria tecnica si ritenga la documentazione presentata incompleta o non sufficientemente dettagliata o che necessitino ulteriori chiarimenti, l'Unione formula richiesta, **entro 30 giorni** dal ricevimento dell'istanza al protocollo, di integrazione al S.U.A.P., il quale provvede sia a darne informazione al richiedente che alla successiva integrazione delle pratiche, una volta ricevuta la documentazione richiesta, presso l'Unione di Comuni, il Comune e il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato. In tal caso il termine dei 60 giorni rimane sospeso sino alla data di ricevimento, al Protocollo dell'Ente, utilizzando il **fac-simile n. R06** allegato, della documentazione richiesta, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo.

AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (ai sensi dell'art.7 del R.D.L. 3267/1923) o **PARERE PER SANATORIA DI ABUSI EDILIZI** (ai sensi dell'art.32 della legge 28 febbraio 1985 n.47, come modificato dall'art.43 della legge 23 dicembre 1996 n.662.

L'istanza deve essere inoltrata, **in carta legale** utilizzando il **fac-simile n. R02** allegato e corredata dei relativi elaborati tecnici (vedi art.5 / 6), in **tre esemplari**, tutti firmati in originale, al **S.U.A.P.** di riferimento per il territorio ove devono essere realizzate le opere.

Il S.U.A.P. provvede a comunicare, al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo ed il nominativo del Responsabile del Procedimento; inoltre provvede ad inoltrare copia dell'istanza, corredata dei relativi elaborati tecnici, al Servizio Vincolo Idrogeologico dell'Unione di Comuni, per l'istruttoria tecnica, al Comune nel quale devono essere eseguite le opere, ed al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, competente in materia di controlli.

Entro 30 giorni dal ricevimento di copia dell'istanza, il **Comune** provvede ad inviare all'Unione, le eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito.

L'Unione, previa istruttoria tecnica, si esprime sull'istanza, **entro 60 giorni** dalla presentazione al Protocollo dell'Ente, inviando l'originale del provvedimento emesso al S.U.A.P., e copia al Comune, per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni ad esclusivi fini informativi, ed al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, per l'esercizio dei controlli.

Qualora nel corso dell'istruttoria tecnica si ritenga la documentazione presentata incompleta o non sufficientemente dettagliata o che necessitino ulteriori chiarimenti, l'Unione formulerà richiesta, **entro 30 giorni** dal ricevimento dell'istanza al protocollo, di integrazione al S.U.A.P., il quale provvede sia a darne informazione al richiedente che alla successiva integrazione delle pratiche, una volta ricevuta la documentazione richiesta, presso l'Unione, il Comune e il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato. In tal caso il termine dei 60 giorni rimane sospeso sino alla data di ricevimento, al Protocollo dell'Ente utilizzando il **fac-simile n. R06** allegato, della documentazione richiesta, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ ai sensi del punto 2.6 della Direttiva Regionale.

La Comunicazione di inizio attività deve essere inoltrata, **in carta semplice** utilizzando il **fac-simile n. R03** allegato e corredata dei relativi elaborati tecnici (vedi art.7), in **tre esemplari**, tutti firmati in originale, al **S.U.A.P.** di riferimento per il territorio ove devono essere realizzate le opere **almeno 30 giorni** prima dell'inizio degli stessi.

Il S.U.A.P. provvede a far pervenire, **entro 5 giorni** dal ricevimento, copia dell'istanza, corredata dei relativi elaborati tecnici, al Servizio vincolo idrogeologico dell'Unione di Comuni, per l'istruttoria tecnica, al Comune nel quale devono essere eseguite le opere, ed al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, competente in materia di controlli.

Entro 10 giorni dal ricevimento di copia dell'istanza il **Comune** provvede ad inviare, all'Unione, le eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito.

Entro 25 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Unione può, sulla base istruttoria tecnica, prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori, ovvero vietarne la realizzazione, al fine di evitare i danni all'assetto del territorio di cui all'art.1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267. In tale caso il provvedimento amministrativo emesso, contenente le motivazioni per cui è stato emanato, viene inviato in originale al S.U.A.P., e in copia al Comune e al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, per l'esercizio dei controlli.

Qualora l'Unione si esprima entro il termine di 25 giorni dal ricevimento della comunicazione i lavori possono senz'altro essere iniziati.

ART. 20 VERIFICHE E CONTROLLI SUL TERRITORIO

Le verifiche ed i controlli sul territorio circa:

- i controlli circa l'osservanza dell'art. 7, 8 e 9 per qualsiasi fatto rilevante ai sensi dell'art.1 del R.D.L. n.3267/23;
- i controlli circa l'osservanza della Direttiva regionale approvata con Delibera della Giunta Regionale 11 luglio 2000, n.1117;
- i controlli circa l'osservanza del presente Regolamento;
- l'ottemperanza delle prescrizioni dettate dall'Ente delegato sui provvedimenti autorizzativi;
- l'ottemperanza delle prescrizioni eventualmente dettate dall'Ente delegato a seguito di comunicazione di inizio attività;
- l'ottemperanza dei divieti dettati dall'Ente delegato a seguito di istanze presentate;
- l'ottemperanza delle imposizioni dettate dall'Ente delegato ai sensi dell'art.24 del R.D.L. n.3267/1923;

sono effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, dalla Polizia Municipale e dal personale dell'Ente delegato.

Al Corpo Forestale dello Stato compete inoltre il compito di elevare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia di vincolo idrogeologico.

Le modalità dell'attività del Corpo Forestale dello Stato verrà eventualmente definita in specifici accordi e/o convenzioni che costituiranno parte integrante del presente Regolamento.

ART. 21 RIMANDO ALLA DIRETTIVA REGIONALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla "DIRETTIVA REGIONALE CONCERNENTE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E LE NORME TECNICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL VINCOLO IDRO- GEOLOGICO, AI SENSI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.148, 149, 150 E 151 DELLA L.R. 21 APRILE 1999 N.3, RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE" approvata con Delibera della Giunta Regionale 11 luglio 2000, n.1117, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.131 del 6 settembre 2000.



ELENCO 1

OPERE CHE COMPORTANO AUTORIZZAZIONE

Interventi di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modificano il regime delle acque". Nei confronti degli ecosistemi vegetali si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal R.D. 3267/1923, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria.

- 1) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con esclusione delle zone ricomprese nel perimetro urbanizzato (**vedi nota 1**);
- 2) Opere comprese in Piani particolareggiati, con esclusione delle zone ricomprese nel perimetro urbanizzato (**vedi nota 1**), la successiva realizzazione delle opere comprese nei Piani, qualora il Piano particolareggiato sia approvato conformemente alla nota 1, non necessitano di ulteriore singola approvazione;
- 3) Nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata che comportino scavi e sbancamenti non compresi negli Elenchi 2 e 3, e gli interventi che prevedono la demolizione e successiva ricostruzione di edifici preesistenti che prevedano **variazioni essenziali** di cui all'art. 23 della L.R. n. 31/2001 (**vedi nota 2**, con esclusione degli interventi compresi nel perimetro urbanizzato (**vedi nota 1**);
- 4) Discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- 5) Aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
- 6) Condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a mt. 100 o di profondità superiore a mt. 1,20), comprese le relative infrastrutture e servitù e tutte le dispersioni fognarie per sub-irrigazione, pozzi assorbenti, etc.;
- 7) Scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
- 8) Linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
- 9) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 mc.;
- 10) Apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali, con esclusione delle piste di esbosco di cui al punto 2.12;
- 11) Allargamento e rettifica di strade e piste camionabili;
- 12) Opere di sostegno con profondità di scavo superiore a mt. 1,00 o lunghezza superiore a mt. 10;
- 13) Escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive di cui al successivo punto 3);
- 14) Livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a mt. 0,50;
- 15) Opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche;

-
- 16) Bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide;
 - 17) Costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo;
 - 18) Bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
 - 19) Spianamento di dune costiere;
 - 20) Impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;
 - 21) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza);
 - 22) Disboscamenti, fuori dai casi necessari alla realizzazione delle opere comprese negli elenchi fatta eccezione del punto 3.14 e dissodamenti di terreni saldi;
 - 23) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a mt. 3,00;
 - 24) Tutti gli interventi che possono arrecare i danni di cui all'art.1 del R.D.L. n. 3267/1923 non compresi negli Elenchi 2 e 3.

Nota 1

L'autorizzazione non è richiesta nelle **zone** soggette a vincolo idrogeologico **ricomprese nei perimetri urbanizzati**, di cui al numero 3) del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, a condizione che lo strumento di pianificazione urbanistica sia redatto conformemente alla L.R. n. 3/1999, la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio" e sia approvato dopo successivamente all'entrata in vigore della Direttiva Regionale, di cui al comma 9 dell'art. 150 della L.R., approvata con D.G.R. n. 1117, in data 11 luglio 2000. A tal fine lo strumento di pianificazione deve individuare, previa apposita verifica geologica, per queste aree, le tipologie di edificazione consentita, le modalità di intervento, nonché le opere necessarie per impedire che i terreni interessati possano perdere la loro stabilità, che venga turbato il regime delle acque e che siano causati danni ai terreni circostanti.

Nota 2

Sono **variazioni essenziali** di cui all'art. 23 L.R. n. 31/2002:

- a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta una variazione del carico urbanistico nei casi di cui al comma 1 dell'art. 28;
- b) gli scostamenti di entità superiore al 10 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza;
- c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 mc., con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;
- e) le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia antisismica;
- f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.

ELENCO 2

OPERE CHE COMPORTANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno.

- 1) Modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrato di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non prevedano variazioni essenziali di cui all'art. 23 della L.R. n. 31/2002, ed in ogni caso senza cambiamento di assetto e configurazione e di dimensionamento dei manufatti (con variazioni di quota del piano calpestabile, in caso di viabilità, non superiori a mt. 0,50), anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno se di altezza massima non superiore a mt. 1,50 (ad es. per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata);
- 2) Livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a mt. 0,50;
- 3) Reti tecnologiche interrate (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza non superiore a mt. 100 e profondità superiore a mt. 1,20, con obbligo di immediata richiusura degli scavi, non ricompresi nel successivo punto 3.2;
- 4) Serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e relative condotte interrate di profondità superiore a mt. 1,20, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 mc., con esclusione delle dispersioni fognarie per sub-irrigazione, pozzi assorbenti, ecc., ricompresi nel punto 1.6;
- 5) Realizzazione di linee elettriche interrate di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità superiore a mt. 1,20);
- 6) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 15 e 8 mc.;
- 7) Ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.), in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie, con esclusione degli interventi compresi nei successivi punti 3.14, 3.15 e 3.16;
- 8) Opere di captazione di sorgenti;
- 9) Opere di sostegno (con profondità di scavo non superiore a mt. 1,00 e lunghezza non superiore a mt. 10 (ad es. finalizzate al contenimento di terreni relative ad interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti));
- 10) Allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne, che non prevedano variazioni essenziali di cui all'art. 23 della L.R. n. 31/2002;
- 11) Apertura di stradelli di accesso a fabbricati con movimenti di terreno non superiori a 20 mc. e per un massimo di superficie interessata pari a 100 mq.;
- 12) Apertura di linee di esbosco, a perdere, e i piazzali (imposte) di servizio di dimensione massima di 100 mq. (a carattere temporaneo - max 180 giorni dalla data di inizio attività);

-
- 13) Apertura e manutenzione straordinaria di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, che non comportino movimenti di terreno per profondità superiori a mt. 0,50;
 - 14) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità non superiore a mt. 3,00, ad esclusione di quelle ricomprese nei successivi punti 3.1, 3.13 e 3.30;
 - 15) Pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc.;
 - 16) Palificate e grate eseguite secondo la tecnica della bioingegneria, che non comportino movimenti di terreno per profondità superiori a mt. 0,50;

ELENCO 3

OPERE NON SOGGETTE A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O A COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Opere di più che modesta entità che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923.

- 1) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere (strade, sentieri, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione o variazioni di quota del piano calpestabile, in caso di viabilità, non superiori a mt. 0,20 e che non comportino contestuale esecuzione di opere di sostegno;
- 2) Apertura di cunette laterali e realizzazione di tombini, modifiche alle reti di servizio interrate nelle strade;
- 3) Messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
- 4) Messa in opera di barriere stradali;
- 5) Interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato;
- 6) Interventi di riparazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato;
- 7) Interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro);
- 8) Interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e opere accessorie ai sensi della L.R. n. 20/2000 con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione che non prevedano variazioni essenziali di cui al punto 1.3;
- 9) Interventi di ristrutturazione di edifici non finalizzati a destinazione produttiva, ai sensi delle citate leggi regionali vigenti, anche comportanti aumenti di superficie o di volume non essenziali, contenuti nel 10% del preesistente, ai sensi dell'art. 23, comma 1 – lett. b) e c), L.R. 31/2002 con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione e che non prevedano variazioni essenziali di cui al punto 1.3;

-
- 10) Opere di adeguamento delle fondazioni (ad esempio per adeguamento a nuovi carichi) di edifici in occasione di aumenti di volume non eccedenti il 10% dell'esistente " ai sensi dell'art. 23, comma 1 – lett. b) e c), L.R. 31/2002 e che non prevedano variazioni essenziali di cui al punto 1.3;
 - 11) Interventi di risanamento che prevedono uno scavo con asportazione di terreno in aderenza del fabbricato non maggiore di 3 mc. per ml. (senza prevedere scavi di altezza superiore a m. 1,50) con eventuale realizzazione di muro di contenimento;
 - 12) Realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati esistenti per i quali non si renda necessario effettuare scavi di fondazione - per ogni singolo pilastro di sostegno - superiori a mc. 2, con l'obbligo, limitatamente alle zone di conoide ed ai territori di pianura, di ricondurre le acque di gronda in falda;
 - 13) Realizzazione di opere di drenaggio, superficiali e profondi, finalizzate al consolidamento di fabbricati esistenti, da attuarsi nell'area cortiliva di pertinenza degli stessi o, comunque, nell'immediato intorno;
 - 14) Realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati ad uso residenziale esistenti, ad unico piano e di superficie non superiore a 40 mq e per i quali non siano previsti scavi eccedenti quelli necessari alla realizzazione delle fondazioni di profondità non superiore a m. 0.50 e che non prevedano contestuali opere di sostegno dei fronti di scavo;
 - 15) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche aerei su platea in cls, con realizzazione di muretto di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrate comportanti scavi non superiori a m. 0.50;
 - 16) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche interrati o di fosse biologiche, con esclusione delle dispersioni fognarie per sub-irrigazione, pozzi assorbenti, ecc., ricomprese nel punto 1.6, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 mc., e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
 - 17) Opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a m. 30 e con profondità non superiore a m. 1,20;
 - 18) Realizzazione o ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti comportanti uno scavo non superiore a 15 mc.;
 - 19) Realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti, pavimentazioni circostanti gli edifici o per percorsi pedonali, e le recinzioni anche non circostanti gli edifici a condizione che non prevedano la realizzazione di una fondazione continua, con relativo scavo;
 - 20) Apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale, comportanti scavi non superiori a m. 0.50;
 - 21) Linee aeree elettriche di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo palo non superiore a 8 mc., a condizione che lo stesso sia richiuso nella stessa giornata in cui viene aperto;
 - 22) Realizzazione di modeste opere di bioingegneria (fascinate e graticciate);
 - 23) Impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere;
 - 24) Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, lavori di bioingegneria in genere);

-
- 25) Limitati movimenti di terreno a scopo aziendale per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo e riporto di 30 mc., e con profondità di scavo non superiore a m. 0.50;
- 26) Saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici;
- 27) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone diverse da quelle di cui al punto 1.21;
- 28) Interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari, finalizzati all'integrità delle arginature ed al ripristino periodico della capacità di invaso, ad esclusione di interventi di ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto e/o finalizzati a variare la capacità di invaso o che comportino appesantimento del versante;
- 29) Consolidamento o ricostruzione di muri di sostegno esistenti, di altezza massima di m. 2.00, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;
- 30)** Drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ai sensi del D.Lgs. 102/2004, art. 5, comma 3 e 6.



MOD n. R01

Marca da bollo

Alla **UNIONE DI COMUNI
VALLE DEL SAMOGGIA**
Via G. Marconi, n. 70
40050 - Castello di Serravalle (Bo)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per movimenti di terreno in area sottoposta a vincolo idrogeologico (ai sensi dell'art. 7, R.D.L 30 dicembre 1923, n. 3267).

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente a _____ (____) in Via _____ n. _____, Cod. Fiscale: _____ - telefono _____,

oppure

La soc./ditta _____, con sede in _____, P.Iva _____, in persona del legale rappresentante _____, Cod. Fiscale _____ - telefono _____),

CHIEDE AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE

in Comune di _____, frazione/località di _____, sul terreno catastalmente identificato al Foglio n. ____ mappale/i _____ i seguenti lavori _____ ed _____ opere:

(specificare anche tutti gli interventi connessi che comportano scavi e/o riporti e/o taglio alberi, quali ad esempio strada di accesso, spianamenti, piazzali, muri di sostegno, condotte interrato, canalizzazioni, fosse drenanti, recinzioni, ecc.)

I movimenti di terreno, pari a circa mc. ____ di scavo e mc. ____ di riporto, implicano tagli di pendice fino a metri ____ di altezza, che verranno protetti con _____.

La terra in esubero, pari circa a mc. _____, verrà trasportata in regolare discarica o razionalmente assettata sull'area. Le piante arboree che sarà necessario eliminare sono n. _____ esemplari di _____.

Il richiedente assicura che i movimenti di terreno e l'asportazione di piante verranno limitati allo stretto necessario.

Alla presente richiesta si allega, **in triplice copia**, a firma di professionista abilitato iscritto all'albo:

- Relazione geologica e relazione geotecnica, nei casi e nelle forme previste delle disposizioni di cui al D.M. 11.3.1988 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 30483 del 24.9.1988 e D.M. 14 gennaio 2008 e Circolare Cons. Sup. LL.PP. 617/2009, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità in riferimento alle specifiche soluzioni di progetto di cui al successivo punto c);
- Planimetria quotata, sia dello stato di fatto che della situazione di progetto, e sezioni di confronto, in adeguato numero, dei movimenti di terreno da realizzarsi;
- Progetto esecutivo dell'opera che si intende realizzare (relazione tecnica illustrativa, planimetria della sistemazione esterna con schema delle canalizzazioni, piante e sezioni, ecc.), schema dello smaltimento delle acque di superficie e di profondità;
- Corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione dell'area di intervento nel contesto geografico generale del territorio comunale;
- Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso;
- Mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto.

Il sottoscritto resta in attesa di iniziare i lavori ad avvenuto ricevimento della autorizzazione che, unitamente alla concessione edilizia, terrà sul luogo dei lavori per esibirla ad eventuali controlli.

Si chiede di ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo (barrare con la X il mezzo prescelto. Se non si barra nulla le comunicazioni verranno trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno):

Telefax – numero:;

Posta elettronica certificata – indirizzo:

Data _____
(di presentazione)

Firma

(autografa leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'Art. 13 D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti saranno trattati, su supporto cartaceo ed elettronico, esclusivamente al fine di erogazione dei servizi richiesti con la presente domanda, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza e degli altri principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati possono essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti.

Gli utenti potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi all'ufficio competente.

MOD n. R02

Marca da bollo

Alla **UNIONE DI COMUNI
VALLE DEL SAMOGGIA**
Via G. Marconi, n. 70
40050 - Castello di Serravalle (Bo)

PER IL TRAMITE DEL COMUNE

DI: _____

Oggetto: Richiesta di AUTORIZZAZIONE in sanatoria / PARERE per sanatoria di abuso edilizio, per opere realizzate, in area sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D.L 30 dicembre 1923, n. 3267), in assenza di autorizzazione del Comune e di autorizzazione ai sensi dell'art 7 del R.D.L 3267/23.

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____)
il _____, residente a _____ (____)
in Via _____ n. _____, Cod.
Fiscale _____ - telefono _____,

oppure

La soc./ditta _____, con sede in _____,
P.Iva _____, in persona del legale rappresentante _____,
Cod. Fiscale _____ - telefono _____),

CHIEDE

AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA

PARERE PER SANATORIA EDILIZIA

in Comune di _____, frazione/località di _____,
sul terreno catastalmente identificato al Foglio n. ____ mappale/i _____ per i seguenti lavori
ed _____ opere:

_____.

(specificare anche tutti gli interventi connessi che hanno comportato scavi e/o riporti e/o taglio alberi, quali ad esempio strada di accesso, spianamenti, piazzali, muri di sostegno, condotte interrato, canalizzazioni, fosse drenanti, recinzioni, ecc.)

Alla presente richiesta si allega, **in triplice copia**, a firma di professionista abilitato iscritto all'albo:

- Relazione geologica e relazione geotecnica, nei casi e nelle forme previste delle disposizioni di cui al D.M. 11.3.1988 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 30483 del 24.9.1988 e D.M. 14 gennaio 2008 e Circolare Cons. Sup. LL.PP. 617/2009, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità in riferimento alle specifiche soluzioni di progetto di cui al successivo punto c);
- Planimetria quotata, sia dello stato preesistente che della situazione di fatto, e sezioni di confronto, in adeguato numero, dei movimenti di terreno realizzati;
- Progetto esecutivo dell'opera realizzata (relazione tecnica illustrativa, planimetria della sistemazione esterna con schema delle canalizzazioni, piante e sezioni, ecc.), schema dello smaltimento delle acque di superficie e di profondità;
- Corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione dell'area di intervento nel contesto geografico generale del territorio comunale;
- Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso;
- Mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi eseguiti;
- Copia del Verbale/Sanzione Amministrativa, redatto dal Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato;
- Copia del Bollettino di avvenuto pagamento della Sanzione Amministrativa;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto.

Si chiede di ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo (barrare con la X il mezzo prescelto. Se non si barra nulla le comunicazioni verranno trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno):

Telefax – numero:;

Posta elettronica certificata – indirizzo:

Data _____
(di presentazione)

Firma

(autografa leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'Art. 13 D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti saranno trattati, su supporto cartaceo ed elettronico, esclusivamente al fine di erogazione dei servizi richiesti con la presente domanda, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza e degli altri principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati possono essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti.

Gli utenti potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi all'ufficio competente.

Riservata al Comune ove si sono realizzati i lavori

Gli le opere e gli interventi oggetto di sanatoria con la presente istanza sono da considerarsi, da parte del Comune, a:

<input type="checkbox"/>	Non sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione o concessione edilizia o per le quali il richiedente ha provveduto a dare comunicazione di inizio attività (D.I.A.)	AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (art. 7 RDL 3267/1923)
<input type="checkbox"/>	Opere abusive fruibili di Sanatoria Edilizia	PARERE AL COMUNE PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO IN SANATORIA
<input type="checkbox"/>	Opere abusive non fruibili del Condonò Edilizio	

Barrare la casella interessata

Addi, _____

Il Tecnico Comunale: _____
(firma e timbro)

NOTA BENE: Le istanze saranno accolte al Protocollo dell'Unione di Comuni solo se complete delle presenti informazioni

MOD n. R03

**In carta
semplice**

Alla **UNIONE DI COMUNI
VALLE DEL SAMOGGIA**
Via G. Marconi, n. 70
40050 - Castello di Serravalle (Bo)

e, p. c. Al Comune di _____

Oggetto: Comunicazione⁽¹⁾ di inizio attività per movimenti di terreno in area sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D.L 30 dicembre 1923, n. 3267).

Il sottoscritto _____, nato a _____ (___)
il _____, residente a _____ (___) in
Via _____ n. _____, Cod. Fiscale
_____ - telefono _____,

oppure

La soc./ditta _____, con sede in _____,
P.Iva _____, in persona del legale rappresentante _____,
Cod. Fiscale _____ - telefono _____,

COMUNICA

che il giorno ⁽²⁾ _____ inizieranno in Comune di _____, frazione/località
di _____, sul terreno catastalmente identificato al Foglio n. _____
mappale/i _____, i seguenti lavori ed opere:

(Descrizione dei lavori specificando anche tutti gli interventi connessi che comportano scavi e/o riporti e/o taglio alberi, quali ad esempio strada di accesso, spianamenti, piazzali, muri di sostegno, condotte interrate, canalizzazioni, fosse drenanti, recinzioni, ecc.)

I movimenti di terreno, pari a circa mc. _____ di scavo e mc. _____ di riporto, implicano tagli di pendice fino a metri _____ di altezza, che verranno protetti con _____.

La terra in esubero, pari circa a mc. _____, verrà trasportata in regolare discarica o razionalmente assettata sull'area. Le piante arboree che sarà necessario eliminare sono n. _____ esemplari di _____.

Il richiedente assicura che i movimenti di terreno e l'asportazione di piante verranno limitati allo stretto necessario e che i lavori saranno realizzati nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Alla presente richiesta si allega:

- Relazione tecnico-illustrativa in cui vengono descritti in modo chiaro ed univoco, anche attraverso elaborati grafici, gli interventi e le opere da realizzare;
- Planimetria quotata, sia dello stato di fatto che della situazione di progetto, e sezioni di confronto, in adeguato numero, dei movimenti di terreno da realizzarsi;
- Cartografia in scala 1:10.000 su Carta tecnica Regionale con l'ubicazione dell'intervento per la localizzazione nel contesto della zona di possibile influenza dell'intervento stesso;
- Planimetria in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire.
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;

Altri allegati, nei casi in cui siano dovuti in base ad altre normative vigenti:

- Progetto esecutivo dell'opera;
- Relazione asseverata;
- Relazione geologica e relazione geotecnica, nei casi e nelle forme previste delle disposizioni di cui al D.M. 11.3.1988 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.30483 del 24.9.1988 e D.M. 14 gennaio 2008 e Circolare Cons. Sup. LL.PP. 617/2009, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità in riferimento alle specifiche soluzioni di progetto;

Il sottoscritto conserverà copia della presente comunicazione sul luogo dei lavori per esibirla ad eventuali controlli.

Si chiede di ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo (barrare con la X il mezzo prescelto. Se non si barra nulla le comunicazioni verranno trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno):

- Telefax – numero:;
- Posta elettronica certificata – indirizzo:

Data _____
(di presentazione)

Firma

(autografa leggibile)

NOTE

(1) Da presentare in duplice copia alla Unione di Comuni e per conoscenza al Comune ove si intendono realizzare i lavori.

(2) La comunicazione deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'Art. 13 D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti saranno trattati, su supporto cartaceo ed elettronico, esclusivamente al fine di erogazione dei servizi richiesti con la presente domanda, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza e degli altri principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati possono essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti.

Gli utenti potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi all'ufficio competente.

MOD n. R04

Marca da bollo

Alla **UNIONE DI COMUNI
VALLE DEL SAMOGGIA**
Via G. Marconi, n. 70
40050 - Castello di Serravalle (Bo)

Oggetto: Richiesta di PROROGA DI VALIDITÀ dell'autorizzazione N. _____, del _____,
per movimenti di terreno in area sottoposta a vincolo idrogeologico (ai sensi dell'art. 7,
R.D.L 30 dicembre 1923, n. 3267).

Il sottoscritto _____, nato a _____ (_____)
il _____, residente a _____ (_____) in
Via _____ n. _____, Cod. Fiscale
_____ - telefono _____,

oppure

La soc./ditta _____, con sede in _____,
P.Iva _____, in persona del legale rappresentante _____,
Cod. Fiscale _____ - telefono _____,

**CHIEDE PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER ULTERIORI GIORNI
(MASSIMO 360 GG)**

per eseguire, in Comune di _____, frazione/località di
_____, sul terreno catastalmente identificato al Foglio n. _____
mappale/i _____ i seguenti lavori ed opere: _____,
impegnandosi
sin d'ora a presentare, qualora richiesta, documentazione tecnica integrativa.

Si chiede di ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo (barrare con la X il mezzo
prescelto. Se non si barra nulla le comunicazioni verranno trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno):

Telefax – numero:

Posta elettronica certificata – indirizzo:

Data _____
(di presentazione)

Firma

(autografa leggibile)

NOTA BENE: La richiesta deve pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione rilasciata

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'Art. 13 D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti saranno trattati, su supporto cartaceo ed elettronico, esclusivamente al fine di erogazione dei servizi richiesti con la presente domanda, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza e degli altri principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati possono essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti.

Gli utenti potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi all'ufficio competente.

MOD n. R05

Marca da bollo

Alla **UNIONE DI COMUNI
VALLE DEL SAMOGGIA**
Via G. Marconi, n. 70
40050 - Castello di Serravalle (Bo)

Oggetto: Richiesta di RINNOVO DI VALIDITÀ dell'autorizzazione N. _____, del _____, per movimenti di terreno in area sottoposta a vincolo idrogeologico (ai sensi dell'art. 7, R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267).

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____) il _____, residente a _____ (____) in Via _____ n. _____, Cod. Fiscale _____ - telefono _____,

oppure

La soc./ditta _____, con sede in _____, P.Iva _____, in persona del legale rappresentante _____, Cod. Fiscale _____ - telefono _____,

CHIEDE IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA

per eseguire, in Comune di _____, frazione/località di _____, sul terreno catastalmente identificato al Foglio n. _____ mappale/i _____ i seguenti lavori ed opere: _____, impegnandosi sin d'ora a presentare, qualora richiesta, documentazione tecnica integrativa.

Alla presente richiesta si allega, **in triplice copia**, a firma di professionista abilitato iscritto all'albo:

- Copia fotostatica dell'autorizzazione rilasciata;
- Dichiarazione del tecnico incaricato dal richiedente circa l'immutata entità, consistenza e ubicazione delle opere oggetto della precedente autorizzazione;
- Cartografia in scala 1:10.000 su Carta tecnica Regionale con l'ubicazione dell'intervento per la localizzazione nel contesto della zona di possibile influenza dell'intervento stesso;
- Relazione geologica e/o geotecnica, a firma di professionista abilitato ed iscritto all'albo, sui mutamenti intercorsi dalla data di redazione della precedente relazione, alla data di presentazione dell'istanza di rinnovo, allo stato dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico con contestuale giudizio di fattibilità in riferimento alle specifiche soluzioni di progetto già autorizzate;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto.

Il sottoscritto resta in attesa di iniziare i lavori ad avvenuto ricevimento del rinnovo dell'autorizzazione che, unitamente alla concessione edilizia, terrà sul luogo dei lavori per esibirla ad eventuali controlli.

Si chiede di ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo (barrare con la X il mezzo prescelto. Se non si barra nulla le comunicazioni verranno trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno):

Telefax – numero:

Posta elettronica certificata – indirizzo:

Data _____
(di presentazione)

Firma

(autografa leggibile)


Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'Art. 13 D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti saranno trattati, su supporto cartaceo ed elettronico, esclusivamente al fine di erogazione dei servizi richiesti con la presente domanda, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza e degli altri principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.


I dati possono essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti.

Gli utenti potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi all'ufficio competente.


Autorizzazione per nuove opere – Art. 4



Autorizzazione in Sanatoria – Art. 5



Sanatoria di Abusi Edilizi – Art. 6



Comunicazione di inizio attività – Art. 7

